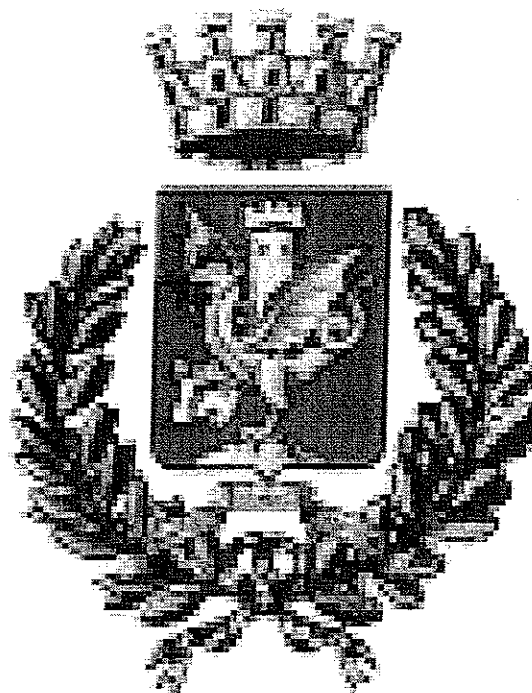




COMUNE DI TRANI

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA COLLABORAZIONE
TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE
PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA
E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°92 DEL 21.12.2016

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Principi generali
- Articolo 4 - I cittadini attivi
- Articolo 5 - Patto di collaborazione
- Articolo 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione
- Articolo 7 - Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi
- Articolo 8 - Promozione della creatività urbana

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

- Articolo 9 - Disposizioni generali
- Articolo 10 - Collaborazioni ordinarie
- Articolo 11 - Consultazione pubblica per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di beni comuni
- Articolo 12 - Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi
- Articolo 13 - Elenco degli immobili e degli spazi pubblici

CAPO III - CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

- Articolo 14 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

- Articolo 15 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
- Articolo 16 - Formazione e affiancamento di dipendenti comunali
- Articolo 17 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
- Articolo 18 - Autofinanziamento
- Articolo 19 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

CAPO V - COMUNICAZIONE; TRASPARENZA E VALUTAZIONE

- Articolo 20 - Comunicazione collaborativa
- Articolo 21 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

- Articolo 22 - Prevenzione dei rischi
- Articolo 23 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 24 - Clausole interpretative

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118 comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 8 della Costituzione e all'articolo 61 dello Statuto Comunale, nelle more della approvazione del Regolamento Comunale di cui all'art. 67.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e Amministrazione, per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviata per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa, salvi eventuali atti a tutela del patrimonio pubblico e della pubblica incolumità.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm..
5. Restano inoltre ferme le ulteriori previsioni contenute in specifici regolamenti del Comune di disciplina dei beni pubblici o d'uso pubblico, nonché negli atti di programmazione comunale relativi all'alienazione e valorizzazione dei beni immobili in conformità alla normativa vigente in materia.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) **Beni comuni urbani:** i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono anche attraverso procedure partecipative essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
 - b) **Comune o Amministrazione:** il Comune di Trani nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
 - c) **Cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli o associati, Comitati di Quartiere, formazioni sociali, anche informali, anche di natura imprenditoriale, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento. I soggetti di natura imprenditoriale sono considerati cittadini attivi ai fini del presente regolamento solo a condizione che non ricavano vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, neppure

nella forma della sponsorizzazione, e che pongano in essere le predette attività unicamente con scopi di liberalità o volontariato;

- d) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, a patto che non si configurino come surrogato di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
- e) **Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi concordano l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani;
- f) **Cura:** azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani;
- g) **Gestione condivisa:** programma di fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con carattere di inclusività ed integrazione;
- h) **Rigenerazione:** programma di recupero dei beni comuni urbani e di conseguente fruizione collettiva, con carattere di inclusività ed integrazione;
- i) **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 – Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a) **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
 - b) **Impegno reciproco:** l'Amministrazione stimola e valorizza l'attività dei cittadini attivi svolta in forma sussidiaria per conto del Comune;
 - c) **Pubblicità e trasparenza:** l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
 - d) **Responsabilità:** l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
 - e) **Inclusività e apertura:** gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività;
 - f) **Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:** la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;

- g) **Sostenibilità:** l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali;
 - h) **Proporzionalità:** l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione;
 - i) **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
 - j) **Informalità:** l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla normativa o da provvedimenti di carattere generale del Comune. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
 - k) **Autonomia civica:** l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi;
 - l) **Prossimità e territorialità:** l'Amministrazione riconosce i Comitati di Quartiere come livello privilegiato di consultazione e di impulso ai fini della definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani;
 - m) **Valorizzazione dell'associazionismo:** l'Amministrazione ritiene di valorizzare prioritariamente la collaborazione in forma organizzata tramite l'associazionismo, risorsa da impiegare in attuazione dell'articolo 61 dello Statuto Comunale.
- Anche con riferimento alle diverse esperienze di volontariato, l'Amministrazione valorizza e privilegia la sua espressione tramite forme organizzate, al fine di una gestione ottimale degli aspetti organizzativi, di sicurezza ed assicurativi.
- La gestione di opportunità di attività di volontariato individuale (ossia non organizzato) offerte al Comune, nonché la concreta fattibilità saranno valutate caso per caso. Laddove necessario, potrà eventualmente provvedersi, con apposita Deliberazione della Giunta comunale, alla istituzione di uno specifico albo dei volontari disciplinante il funzionamento e l'organizzazione delle attività dei singoli

Articolo 4 – I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti i soggetti singoli o raggruppati, in grado di rapportarsi con la pubblica amministrazione, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni prioritariamente attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, in attuazione del principio di cui al precedente art. 3 punto m).
I soggetti che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
Si ritiene che la collaborazione da parte di soggetti organizzati possa rispondere maggiormente alle attese, consentire una gestione ordinata ed efficace delle opportunità di utilizzo e garantire un idoneo standard di sicurezza ed il pieno rispetto della vigente normativa nello svolgimento delle attività.
3. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento è condizionata alla costituzione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
4. I patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi, in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
5. Il Comune non esclude la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, a titolo di volontariato individuale, con modalità semplificate, ma da stabilire di volta in volta solo a seguito della istituzione, con successivo e separato provvedimento, di apposito albo del volontariato individuale.
6. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini attivi.
7. Per la promozione delle attività di collaborazione il Comune può coinvolgere le scuole e le università, anche mediante l'organizzazione di momenti formativi e divulgativi.
8. In accordo con le scuole e le università e nel rispetto delle relative funzioni istituzionali, il coinvolgimento degli studenti nelle attività può essere valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.
9. L'attività svolta dai cittadini attivi non comporta in alcun modo la costituzione di alcun tipo di rapporto di lavoro con il Comune.
10. L'attività è da considerare svolta a beneficio della collettività senza alcun rapporto di committenza dal Comune al soggetto realizzatore.
11. Le attività previste dal presente Regolamento possono essere svolte, a titolo di volontariato e di intesa con la Prefettura, dai soggetti richiedenti protezione internazionale.

Articolo 5 – Patto di collaborazione

1. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare, e tenuto conto della natura del bene:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione, nonché le attività da svolgere a favore della collettività;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e) l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, eccetera) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione);
 - f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei soggetti che prestano attività nell'ambito degli accordi di cui al presente regolamento;
 - g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 22 e 23 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati, da prevedere in base alla complessità degli interventi ed al valore del bene oggetto dell'accordo;
 - i) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - j) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;
 - k) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto;
 - l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, ed ogni altro effetto rilevante;
 - m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
2. Il patto di collaborazione può disciplinare forme di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad atti di mecenatismo.
 3. Nei casi di collaborazione mediante attività minimali, il patto di collaborazione può essere sostituito da scambio di corrispondenza sottoscritta da entrambe le parti, qualora sia ritenuta modalità sufficiente da parte del Comune.

Articolo 6 – Azioni e interventi, previsti nei patti di collaborazione

1. La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:
 - a) la cura occasionale;
 - b) la cura costante e continuativa;
 - c) la gestione condivisa occasionale;
 - d) la gestione condivisa costante e continuativa;
 - e) la rigenerazione temporanea;
 - f) la rigenerazione permanente.
2. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui al presente regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo:
 - a) disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;
 - b) attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione;
 - c) attività di manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili o immobili, a patto che gli interventi non trasformino detti beni in maniera irreversibile impedendone eventualmente diverse destinazioni (pubbliche e comuni) future.

Per ogni tipo di intervento si esclude la possibilità di limitazione della fruizione pubblica dei beni
3. La collaborazione in attività di manutenzione, restauro e riqualificazione di beni immobili può avvenire con i limiti indicati nell'art.14.
4. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini attivi.

L'intervento è finalizzato a:

 - integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
 - assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
5. I cittadini attivi possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici, di edifici e attività a favore della collettività.

Articolo 7 – Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica.
2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi.

Al fine di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione.

La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali e immateriali.
3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.

4. Gli spazi e gli edifici (questi ultimi qualora non rientrino negli atti di programmazione comunale di alienazione e valorizzazione) di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

Il Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia di alienazione o valorizzazione del patrimonio comunale, può riservare una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l'innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi, che siano di interesse

della collettività e rientrino nelle finalità istituzionali del Comune, nonché può riservare, in uso temporaneo tali beni, anche nelle more dell'attuazione della programmazione comunale di alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale, in attesa del completamento delle procedure di valorizzazione messe in campo dall'ente.

Articolo 8 – Promozione della creatività urbana

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia di alienazione o valorizzazione del patrimonio comunale, può riservare una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile, anche nelle more dell'attuazione della programmazione comunale di alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale.
3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

Articolo 9 – Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. Il Comune si avvale anche dello sportello per i rapporti con i cittadini, al fine di facilitare e promuovere le iniziative di cui al presente regolamento.
3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.
4. La manifestazione dell'assenso del Comune e la formazione dei patti di collaborazione si differenziano a seconda che:
 - a) il patto rientri nell'elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all'articolo 10;
 - b) il patto sia stipulato a seguito di una consultazione pubblica di cui all'articolo 11;
 - c) il patto sia stipulato a seguito di una proposta presentata da cittadini attivi ai sensi dell'articolo 12.

Articolo 10 – Collaborazioni ordinarie

1. Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere individuate le collaborazioni ordinarie, preventivamente caratterizzate nella loro tipologia, in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.
2. La deliberazione individua di volta in volta le categorie di beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua i Settori competenti alla predisposizione e conclusione dei patti di collaborazione.
3. Il Dirigente del Settore competente, verificati il rispetto del presente regolamento, la coerenza con la deliberazione della Giunta Comunale e la fattibilità tecnica, procede a dare attuazione al patto di collaborazione.
4. Nel caso di ulteriori istanze di adesione al patto il dirigente verifica la fattibilità e qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.

Articolo 11 – Consultazione pubblica per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di beni comuni urbani

1. Qualora si ravvisi l'esigenza di una consultazione pubblica anche al fine di far emergere progettualità ed idee, il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, individua il bene o i beni oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi e individua il Settore competente alla conclusione del patto di collaborazione. Nel caso in cui il patto preveda la disponibilità di edifici o locali di proprietà della Città, la Giunta Comunale, nel rispetto della normativa di valorizzazione del patrimonio, può intervenire sugli immobili in questione, applicando il presente regolamento, anche nelle more del completamento della procedura prevista, in attuazione della programmazione comunale di alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale, onde evitare il deperimento dovuto al mancato uso dei beni in questione e per consentire una fruizione temporanea degli stessi da parte della collettività.
2. Il Dirigente competente, con determinazione dirigenziale, approva e pubblica un avviso per la presentazione di proposte di collaborazione da parte di cittadini attivi che si propongano unicamente con finalità di liberalità o volontariato e senza alcun fine di lucro o di attività a carattere economico-imprenditoriale. L'avviso specifica i requisiti necessari, i termini e le modalità di presentazione, i criteri di valutazione delle proposte.
3. La valutazione delle proposte pervenute, sulla base dei criteri definiti nell'avviso, viene effettuata dal Settore competente che, ove possibile, può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa. L'eventuale graduatoria finale viene approvata con provvedimento del Dirigente del Settore competente che, per la predetta valutazione può avvalersi di un'apposita commissione giudicatrice individuata con provvedimento del dirigente responsabile del procedimento.
4. La successiva attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è realizzata dai cittadini attivi secondo le direttive del Settore competente.
5. Il patto di collaborazione viene stipulato dal Dirigente competente che ne cura anche la gestione per tutta la sua durata e ne riscontra gli esiti.

Articolo 12 – Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi

1. I cittadini attivi possono in ogni caso presentare proposte di collaborazione per la cura, la gestione condivisa, la rigenerazione di beni comuni urbani, anche non inseriti nell'elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all'articolo 10, nella consultazione pubblica di cui all'articolo 11 o nell'elenco degli immobili e degli spazi pubblici di cui all'articolo 13.
2. I cittadini attivi inviano la proposta di collaborazione al Comune.
3. Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento, della normativa vigente in materia di patrimonio, nonché la fattibilità tecnica, predispone gli atti necessari alla deliberazione della Giunta Comunale.
4. Il Dirigente competente, qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.
5. La deliberazione della Giunta Comunale, individuato il bene oggetto della proposta di collaborazione, dà atto della coerenza con i tempi previsti nella programmazione comunale in tema

di valorizzazione dei beni comunali se l'immobile è inserito in tale elenco, approva le linee di indirizzo per la sua cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi e individua il Dirigente delegato alla conclusione del patto di collaborazione.

6. Il Dirigente pubblica la proposta di collaborazione e la relativa deliberazione della Giunta Comunale anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
7. Se vengono formulate proposte alternative relative allo stesso bene il Dirigente competente avvia un confronto tra i diversi proponenti finalizzato, se possibile, alla formulazione di una proposta condivisa o ricorrere alla consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 11.
8. L'attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è realizzata in collaborazione tra l'Ufficio competente e i cittadini attivi.

Articolo 13 - Elenco degli immobili e degli spazi pubblici

1. La Giunta Comunale può individuare, nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune, singoli immobili e spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione di cui all'articolo 5. Il provvedimento della Giunta conterrà una congrua motivazione che evidenzi la pubblica utilità ed il fine istituzionale che si vuole raggiungere mediante il ricorso alla procedura di cui al presente regolamento in alternativa alle ordinarie procedure di valorizzazione dei beni.
2. La periodica ricognizione degli immobili e degli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura, gestione condivisa e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, anche mediante apposito avviso pubblicato sul sito del Comune. La Giunta, previa istruttoria da parte del dirigente competente, approverà l'elenco definitivo dei beni che si prestano ad interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione.

**Articolo 14 – Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e
rigenerazione di immobili e spazi pubblici**

1. Le azioni e gli interventi previsti nei patti di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di immobili e spazi pubblici sono quelli previsti dall'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
3. Le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili. Qualora si tratti di quest'ultima tipologia può essere prevista anche l'adesione al patto di società partecipate e controllate dal Comune che abbiano quale oggetto statutario la valorizzazione di immobili pubblici, anche con funzioni di coordinamento tra cittadini attivi ai fini della rigenerazione e gestione condivisa degli stessi.
5. La realizzazione di interventi di manutenzione, restauro, riqualificazione di beni immobili o di spazi aperti (ammissibile esclusivamente da parte dei soggetti di cui al successivo comma) è subordinata all'approvazione preventiva da parte del Comune, al rispetto delle vigenti norme in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, di realizzazione esecuzione e collaudo di opere pubbliche, all'ottenimento dei titoli abilitativi richiesti ed all'assolvimento dei vigenti obblighi in materia assicurativa e di sicurezza; la spesa e la cura per l'assolvimento ai predetti obblighi è a carico dei cittadini attivi.
6. La realizzazione dei predetti interventi manutenzione, restauro, riqualificazione di beni immobili o di spazi aperti è ammessa unicamente da parte di soggetti che per struttura, organizzazione e capacità tecnico-finanziaria diano garanzie idonee di rispetto delle normative vigenti e di assolvimento alla complessità degli obblighi ivi previsti.
7. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del D. LGS. 22.01.2004 n°22 e della Legge 21.05.2004 n°128, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
8. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi, a fronte dello svolgimento di attività di pubblico interesse per la collettività, per promuovere lo sviluppo della comunità amministrata e che siano strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali del Comune.

Articolo 15 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Articolo 16 – Formazione e affiancamento di dipendenti comunali

1. Il Comune può promuovere ed organizzare percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e Amministrazione ispirata ai valori e principi generali di cui all'articolo 3.
2. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Articolo 17 – Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, in deroga ai precedenti articoli, compatibilmente con quanto previsto dal vigente regolamento per l'attribuzione di benefici economici e nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione, a condizione che vi siano indubbi e dimostrabili vantaggi per la collettività.
2. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
 - b) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze;
 - c) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
 - d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

Articolo 18 – Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

Articolo 19 – Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. Sono escluse forme di sponsorizzazione e di pubblicità commerciale che non siano destinate all'abbattimento degli oneri in capo alle parti.

CAPO V – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 20 – Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani
2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi da parte dei cittadini interessati.

Articolo 21 – Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. I dati relativi alle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta diffusione di tali dati è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.
2. Le modalità di diffusione dei dati sono concordate nel patto di collaborazione.
3. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
 - a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
 - b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
 - d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
4. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
 - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili ed utilizzate.
5. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

Articolo 22 – Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

L'organizzazione (qualunque sia la categoria giuridica di appartenenza) che presta la propria attività di collaborazione è da considerare "datore di lavoro" ai fini degli obblighi in materia di sicurezza. A carico di detta organizzazione sono posti gli adempimenti ed obblighi assicurativi Inail.

4. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Articolo 23 – Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.
4. In relazione agli aspetti concernenti la responsabilità, la sottoscrizione di patti di collaborazione ha come presupposto l'affidabilità dei proponenti, correlando in sede di valutazione la tipologia di impegni alla configurazione giuridica ed alle capacità dei proponenti medesimi.

Articolo 24 – Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, nonché devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole al rispetto dei richiesti standard di sicurezza ed al rispetto degli obblighi richiesti dalla vigente normativa.